



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 del 10-04-2026

Registro generale n. 70

Oggetto: *Ordinanza divieto di balneazione permanente ai sensi del D.M. 30/03/2010 - con denominazione "200 m Sud dalla foce del fiume Tordino e per 300 m Nord dalla foce del fiume Vomano".*

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma prevede che, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

VISTA la Legge n. 241/1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTA la vigente normativa in materia di acque di balneazione:

- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

PREMESSO che il D. Lgs. n. 116/2008 dispone:

- all'articolo 5, comma 1, che, fra le altre cose, sono di competenza comunale:

b) *“la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti?”;*

e) *“la segnalazione in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 15”;*

- all’articolo 15 sono previsti gli obblighi informativi posti a carico del Comune, per la salvaguardia e la tutela della salute dei bagnanti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo D.G.R. n. 67 del 17/02/2026, avente per oggetto: D.LGS. 30/05/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii. approvazione risultanze campionamenti anno 2025. Adempimenti regionale sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione 2026;

VISTO l’Allegato D, comma b) alla D.G.R. n. 67 del 17/02/2026, inerente le *“Disposizioni specifiche regionali per ARPA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio idrico per la stagione balneare 2026”*

CONSIDERATO che l’Allegato D, comma b) alla D.G.R. n. 67 del 17/02/2026 dispone l’avvio della stagione balneare 2026 dal 01 maggio con termine al 30 settembre;

VISTO l’Allegato D, comma b) alla D.G.R. n. 67 del 17/02/2026 che impone ai Comuni, che nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l’area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell’ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15 del D.lgsn. 116/08;

VISTA la nota dell’Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi, acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 08/04/2026 al Prot. n. 16031 con la quale è stato comunicato che anche per l’anno 2026 sono state confermate come *“acque non adibite alla balneazione e permanente vietate”*, due aree ricadenti nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) di seguito indicate:

- Le acque dalla foce del fiume Tordino per m 200 a Sud dalla foce stessa (inizio area lat. 42,7401100 long. 13,9805300 – fine area lat. 42,7383590 long. 13,9811130);
- Le acque dalla foce del fiume Vomano per m 300 a Nord dalla foce stessa (inizio area lat. 42,6572000 long. 14,0363000 – fine area lat. 42,6547730 long. 14,0379070).

RITENUTO di adottare, a salvaguardia della salute pubblica, i provvedimenti di competenza;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83:

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

RICHIAMATE:

- la Legge 241/90 del 07.08.90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 5 del D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 17/02/2026.

ORDINA

1. il **DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE** due aree ricadenti nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) di seguito indicate:

- Le acque dalla foce del fiume Tordino per m 200 a Sud dalla foce stessa (inizio area lat. 42,7401100 long. 13,9805300 – fine area lat. 42,7383590 long. 13,9811130);
- Le acque dalla foce del fiume Vomano per m 300 a Nord dalla foce stessa (inizio area lat. 42,6572000 long. 14,0363000 – fine area lat. 42,6547730 long. 14,0379070).

DISPONE

1. nei confronti del Settore II° - Servizio LL.PP., l'apposizione di specifici cartelli di “**DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE**”, da collocarsi nelle aree interessate dal divieto:

- **area della foce del fiume Tordino:** n. 3 cartelli informativi:
 - uno in prossimità della foce del corso d'acqua,
 - uno a circa metà del tratto interdetto
 - uno in corrispondenza del limite dell'area soggetta a divieto di balneazione,
- **area del fiume Vomano:** n. 2 cartelli informativi:
 - uno in prossimità della foce
 - uno in corrispondenza del limite dell'area soggetta a divieto di balneazione.

2. nei confronti della Polizia Locale e dell'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi, per quanto di rispettiva competenza, le attività di verifica e controllo in merito al rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE altresì

a) che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- All'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi;
- ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo;
- ASL Teramo;
- Al Comando Polizia Locale;
- Regione Abruzzo Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Area Tutela e Gestione delle Acque
- Ministero della Sanità Dipartimento di Prevenzione;
- Ai Dirigenti del Settore I (Ufficio Demanio) e Settore II per quanto di rispettiva competenza;
- Ai Concessionari delle aree oggetto della presente Ordinanza, per il tramite dell'Ufficio Demanio;

b) la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e la adeguata pubblicizzazione e diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, tra le news e anche nella Sezione “Amministrazione Trasparente, nonché tramite apposizione sul luogo.

AVVERTE

Il messo comunale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

IL SINDACO

Dott. Mario NUGNES